

N. 4759/2018



**TRIBUNALE DI LECCE**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

Il Tribunale di Lecce, in persona del GOP dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, decidendo  
il procedimento N. 4759/2018 proposto da

~~XXXXXXXXXXXX~~, nato a New York (USA) il 30/06/1967, rappresentato e  
difeso dall'avv. Serena Pugliese, procuratore domiciliatario;

- ricorrenti -

**CONTRO**

**QUESTURA DI BRINDISI - MINISTERO DELL'INTERNO**

- resistente -

Esaminato il ricorso depositato in data 11/05/2018 con cui il Sig. ~~XXXXXXXXXXXX~~  
ha impugnato il provvedimento Cat. A12.2018 Imm. Nr 4 del 27/03/2018 emesso dalla  
Questura di Brindisi.

**OSSERVA**

~~XXXXXXXXXXXX~~, straniero di cittadinanza americana, coniugato con cittadina  
italiana in virtù di matrimonio contratto ad Ostuni il 6 maggio 2016 (cfr. registro degli  
atti di matrimonio del Comune di Ostuni atto n. 12 parte I, anno 2016) introduce il  
presente giudizio ai sensi dell'art. 30 comma 6 d.lgs. 286/1998 innanzi a questo Tribunale  
al fine di ottenere l'annullamento del decreto di archiviazione di cui in premessa emesso  
dal Questore di Brindisi il 27 marzo 2018 (inteso come decreto di diniego) a fronte di  
istanza di rilascio di Carta di soggiorno al familiare di cittadino comunitario non avente  
la cittadinanza di un cittadino membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 10 del d.lgs.  
N. 30/2007, in cui adduce la natura illegittima del decreto motivato sulla mancata  
esibizione di un passaporto in corso di validità alla data in cui egli aveva avanzato, il 16  
giugno 2016, l'istanza di rilascio del suddetto titolo di soggiorno, senza che incidesse

l'esibizione successiva di un passaporto valido, anche se in scadenza, al momento della notifica del decreto medesimo avvenuta il 4 aprile 2018.

Il ministero dell'Interno che si è costituito, eccepisce l'infondatezza della domanda sui seguenti presupposti:

1) E' richiesta la presentazione di un passaporto o documento equivalente in corso di validità ai fini del rilascio della Carta di soggiorno al familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di un cittadino membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 10 comma 3 del d.lgs. n. 30/2007; 2) il ricorrente aveva avanzato istanza all'Ufficio immigrazione della Questura di Brindisi sin dal 16 giugno 2016, esibendo un passaporto scaduto e nonostante con la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (artt. 7 e 8 l. n. 241/1990) gli fosse stata richiesto da allora di integrare non aveva mai regolarizzato la sua posizione; 3) il passaporto esibito in occasione della notifica del decreto di archiviazione era, invero, solo un titolo di natura provvisoria con validità 27 marzo - 8 aprile 2018 rilasciato all'interessato al solo fine di consentirgli il viaggio di ritorno negli Stati Uniti.

\*\*\*\*\*

Il nostro ordinamento richiede il possesso di un passaporto o titolo equipollente in corso di validità come requisito di ingresso nel territorio dello Stato italiano (TU immigrazione, art 4 comma 1 d.lgs. 286/1998) sia ai fini del rilascio della Carta di soggiorno al familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro ai sensi dell'art. 10 comma 3 (lett. a) d.lgs n. 30/2007, così come, in generale, ai fini del rilascio di qualsiasi altro primo titolo di soggiorno.

Nel caso che ci occupa il ricorrente è entrato regolarmente in Italia con il passaporto in corso di validità e ha presentato istanza al Questore di Brindisi, diretta ad ottenere la carta di soggiorno ex art. 10 comma 3 (lett a) d.lgs n. 30/2007 in veste di cittadino americano coniugato il 6 maggio 2016 con cittadina italiana, il 16 giugno 2016 con il passaporto scaduto il giorno 17.04.2016.

Il passaporto esibito in occasione della notifica del decreto di archiviazione è, invero, solo un titolo di natura provvisoria con validità 27 marzo - 8 aprile 2018 rilasciato all'interessato al solo fine di consentirgli il viaggio di ritorno negli Stati Uniti ma non si ritiene idoneo ai fini del conseguimento del titolo di soggiorno; infatti è al momento della presentazione dell'istanza di cui si discute che il ricorrente avrebbe dovuto essere munito

di titolo valido (passaporto in corso di validità) diversamente da quando invece si propone una richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata da soggetto già regolarmente soggiornate in Italia in virtù di titolo precedente (v. sent. T.A.R. Emilia Romagna n. 2343/2008) per cui non sarebbe necessario l'esibizione del passaporto in corso di validità.

Orbene ci si trova innanzi ad un individuo che è "irregolare" sul territorio dello Stato in quanto privo della carta di soggiorno ma che:

- ai sensi dell'art. 5 L. n.91/92 avrebbe diritto ad acquistare la cittadinanza italiana in forza di matrimonio contratto con cittadina italiana (da oltre tre anni) ma che di fatto non potrà ottenere, visto che è privo di carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno), requisito necessario al fine della concessione della stessa da parte dell'autorità competente;
- ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett.c) TU legge immigrazione D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si tratta di un individuo che non può essere espulso e quindi come tale "inespellibile";
- ai sensi dell'art 28 comma 1 lett b) del regolamento di attuazione del Testo Unico immigrazione Dpr 31 agosto 1999 n. 394 avrebbe diritto al rilascio del permesso di soggiorno da parte del Questore;

Alla luce di tanto, quindi, ci si trova innanzi ad una persona irregolare ma inespellibile avendo contratto matrimonio con una cittadina italiana il 6 maggio 2016. Ciò sarebbe in contrasto con la *ratio* e l'organicità del sistema normativo in materia di immigrazione nonché in contrasto con l'articolo 28 del dpr 31 agosto 1999 n. 394. Non può trovare spazio un *tertium genus* tra permanenza regolare e permanenza irregolare dello straniero sul territorio dello Stato. Lo *status* della persona può essere uno solo e qualora la persona non possa essere espulsa avendo i requisiti per la permanenza sul territorio nazionale va rilasciato il permesso di soggiorno per i diversi motivi previsti dalla legge (in tal senso Corte d'Appello Brescia n. 104/2019).

Inoltre, in ossequio al diritto all'unità familiare ai sensi dell'art. 28 del TU immigrazione D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza della Corte Costituzionale n.202 del 2013, ed in ottemperanza al potere di indagine e di istruttoria a cui il Giudice è tenuto, si deve anche tener conto che:

-il ~~██████████~~ è una persona che da oltre tre anni ha costruito un nucleo familiare stabile contraendo matrimonio con cittadina italiana che svolge l'attività di insegnante di scuola primaria unitamente ai suoi due piccoli figli nati nel 2007 e nel 2010 (all.13) che hanno trovato nel marito della madre (odierno ricorrente) una figura maschile di riferimento (all. 12);

-il ~~██████████~~ ha sempre rispettato le regole, tenendo un buon comportamento sul territorio dello Stato italiano, ciò dimostrato dal certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti prodotti all'udienza dell'8 maggio 2019. Si tratta di documentazione che conferma incontestabilmente l'integrazione del ricorrente nel tessuto sociale nel territorio in cui vive sin dal 2015 insieme al nucleo familiare che ha costituito nel tempo.

Pertanto deve procedersi all'annullamento del provvedimento impugnato e disporre il rilascio del permesso di soggiorno.

Tuttavia, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese e competenze del presente giudizio nonché quello relativo alla fase cautelare.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ~~██████████~~

- 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento Cat. A12.2018 Imm. Nr 4 del 27/03/2018 emesso dalla Questura di Brindisi;
- 2) Dispone il rilascio del permesso di soggiorno nei confronti del sig. ~~██████████~~ ~~██████████~~ ex art. 19 comma 2 lett c) D.Lgs. 286/1998;
- 3) Spese compensate per entrambi i giudizi.

Lecce, 13/09/2019

IL GIUDICE ONORARIO  
Dot.ssa Linda Fabiana Nicoletti  
*Linda Fabiana Nicoletti*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
23/09/2019  
IL CANCELLIERE

A. CANCELLIERE  
ANTONIO CACIADI



*[Handwritten signature]*